



9|12
2021

Esterometro ed Esportatori abituali

Tax & Legal Alert #16

INDICE

1. NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELL'ESTEROMETRO	3
2. FATTURE ELETTRONICHE EMESSE AGLI ESPORTATORI ABITUALI	4

1. NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELL'ESTEROMETRO

(D.Lgs. 127/2015. art 1, comma 3 bis)

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dall'1/1/2022, sono modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi IVA trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti non stabilite in Italia.

La legge di Bilancio 2021 ha previsto infatti che i predetti dati, attualmente comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite il c.d. "esterometro", dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato xml previsto per la fattura elettronica.

L'obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Modalità di trasmissione

Operazioni attive

Le modalità operative non cambiano rispetto alle modalità di emissione delle fatture attive nazionali, con la creazione di una fattura elettronica di tipo **TD01** e con la sola differenza che il destinatario sarà un cliente estero. Nel campo del tracciato "**codice destinatario**" **andrà indicato il valore convenzionale XXXXXXXX.**

Operazioni passive

Il soggetto passivo che riceve la fattura cartacea dal fornitore estero dovrà generare un documento elettronico in formato xml e trasmetterlo all'Agenzia tramite lo SDI.

Il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

- **TD17** integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- **TD18** integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- **TD19** integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2 DPR 633/72.

Nel campo "cedente/prestatore" andranno riportati i dati del soggetto estero con indicazione del paese di residenza, mentre nel campo "cessionario/committente" andranno indicati i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi. Nel campo del tracciato "**codice destinatario**" **andrà indicato il valore convenzionale "XXXXXXX".**

Resta ancora possibile l'integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell'emissione dell'autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio. Nell'assunto che l'esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora ammissibile, nel 2022, l'integrazione cartacea ("tradizionale") della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI. Nonostante il permanere di una distinzione fra i due adempimenti (fatturazione elettronica ed esterometro) ne risulta altrettanto evidente la sostanziale identità, almeno per quanto concerne il formato utilizzato per la creazione dei file e le modalità di trasmissione degli stessi.

Termini di trasmissione

La trasmissione dovrà essere effettuata:

- nel caso di operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi (**12 giorni dalla data di effettuazione** dell'operazione o entro il **15 del mese successivo se differita**);
- nel caso di operazioni passive, **entro il 15 del mese successivo** a quello del ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Si riducono e si differenziano pertanto i termini per la comunicazione dei dati dell'esterometro.

Regime sanzionatorio

La sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Differimento termine

In sede di conversione del D.L. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" è stato approvato dalle Commissioni Riunite un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" sopra riportate sono differite all'1/7/2022. Il testo, dopo l'approvazione da parte del Senato, passa alla Camera per la conversione (definitiva). Si evidenzia che, anche qualora la proroga fosse ufficializzata, rimarrebbe comunque facoltà del contribuente adottare le nuove disposizioni già a partire dall'1/1/2022.

2. FATTURE ELETTRONICHE EMESSE AGLI ESPORTATORI ABITUALI

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 28/10/2021 n. 293390)

La L. 178/2020 ha introdotto delle misure per rafforzare il dispositivo di contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso plafond. In attuazione di tale presidio antifrode, il provvedimento n. 293390 ha definito:

- i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
- le procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di

nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;

- le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

Nello specifico a partite dall'1/1/2022, le fatture elettroniche emesse ai cosiddetti esportatori abituali dovranno rispettare il nuovo tracciato XML della fattura ordinaria come previsto dal provvedimento.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.

In particolare, dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Qualora la dichiarazione d'intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli di cui al provvedimento n. 293390/2021, la fattura elettronica trasmessa al Sdl (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal Sdl.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  